

# COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

.....

Prot. n. 1831 del 07/04/2022

DECRETO DEL SINDACO n. 2 del 07/04/2022

**OGGETTO: NOMINA COMPONENTE ESPERTO ESTERNO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI ARITZO.**

## IL SINDACO

**Premesso che** le amministrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione del personale dipendente con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 cd. Riforma Brunetta;

**Preso atto** delle modifiche apportate al Decreto legislativo n. 150 del 2009 dal DPR 105/2016 e dal D.lgs n. 74 del 25 maggio 2017;

**Richiamato** il modificato art. 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 che recita quanto segue: *“Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”*;

**Dato atto** che il sopra richiamato articolo 16 non richiama l'art. 14, che dispone che ogni Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e che pertanto non deve essere applicato agli enti locali;

**Richiamata** la deliberazione n. 4/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), relativa alla definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo di Valutazione, che tra l'altro precisa che detta deliberazione non trova applicazione immediata per gli enti locali, ma che costituisce linea guida per l'adeguamento dell'ordinamento degli stessi;

**Richiamato** altresì l'orientamento della suddetta Commissione, la quale ha ribadito che *“Nell’ipotesi in cui i Comuni, nella loro autonomia, non deliberino la costituzione dell’OIV, non può verificarsi la decadenza connessa alla sostituzione dei “servizi di controllo interno comunque denominati”, prevista dagli articoli 14, comma 2, e 30, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, ai quali potranno essere affidate le funzioni implicate dall’applicazione dei principi delle disposizioni richiamate dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009”*; Evidenziato che:

- gli enti locali stante il mancato rinvio dell'art. 16, co. 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16 (FAQ ANAC in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione)

- nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum; Con esclusivo riferimento ai comuni, può definirsi “ente di piccole dimensioni”, ai fini della deroga al principio di esclusività di cui al punto 9 della delibera n. 12 del 2013, un comune con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti o una forma associativa tra i comuni avente la medesima popolazione. (FAQ in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione);

**Richiamato** l’art.18 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi il quale prevede che il nucleo di valutazione sia composto da un esperto di comprovata esperienza ed operi in forma monocratica;

**Richiamato**, infine, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Aritzo, adottato con Deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 16 luglio 2012, il cui articolo 15, rubricato “Nucleo di Valutazione / Organismo indipendente di Valutazione”, al comma 1 recita espressamente *“Il Nucleo di Valutazione, costituito, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs n. 267/2000 dal Segretario Comunale e da un esperto esterno, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, assume tutte le funzioni attribuite dal D. Lgs. n. 150/2009 dall’organismo Indipendente di Valutazione delle performance (O.I.V.). L’O.I.V. verrà individuato in forma collegiale con decreto Sindacale”*;

**Ritenuto**, inoltre, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dei candidati e a seguito di attenta valutazione dei curricula, di nominare quale componente esperto esterno dell’organismo collegiale:

- la Dott.ssa DELL’ORO MARTINA, nata a Lecco , il 12/03/1992;

**Ritenendo** prevalenti, nel processo decisionale, le considerazioni che di seguito si espongono:

- 1) adeguate conoscenze professionali, costituite dalla formazione dell’interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione;
- 2) adeguate esperienze, costituita dal percorso professionale;
- 3) adeguate capacità, o competenze specifiche (complesso di caratteristiche personali intellettuali, manageriali, relazionali, realizzative, quali la capacità di individuazione e di soluzione di problemi o di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione);

**Rilevato** che il Dott.ssa ha reso le dichiarazioni ai sensi di legge della insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità a svolgere detto incarico;

**Visto** altresì l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, conv. in L.122/2010, che stabilisce *“Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.”*;

**Vista** la deliberazione n. 4/2014 della Corte dei conti Sezione delle Autonomie, che ha stabilito che “ *le disposizioni concernenti le ‘economie degli organi di governo e degli apparati politici’ di cui all’art. 5, commi 6 e seguenti sono specificamente riferite agli organi che rientrano negli apparati organizzativi dei livelli di governo locale. Le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali, come si evince non solo dal contesto oggettivo, ma anche dall’espresso riferimento, nel comma 1, agli organi collegiali di cui all’art. 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (e cioè gli organismi operanti presso la Pubblica amministrazioni che sono stati reputati utili) e nel comma 3, all’art. 1, comma 58 della legge finanziaria per il 2006 che, come sopra ricordato, ne esclude espressamente l’applicazione agli enti territoriali (art. 1, comma 64). In sostanza gli apparati amministrativi ai quali fa riferimento l’art. 6 non includono quelli degli enti territoriali; il generico riferimento alle ‘pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196’ va letto sempre tenendo conto che tale disposizione integra quella contenuta nel già ricordato comma 58 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2006 che, pur richiamando in quella stessa disposizione, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, non era applicabile agli enti territoriali come disponeva il successivo comma 64”;*

**Ritenuto**, pertanto, di dover stabilire che il compenso spettante al componente esterno del nucleo di valutazione sarà pari ad € 2.000,00 + IVA di legge all’anno;

#### **DECRETA**

Il Nucleo di Valutazione è costituito dal Segretario Comunale, il quale ne assume la funzione di presidente, e da un esperto esterno;

Nomina, per quanto espresso in premessa, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Aritzo la Dott.ssa DELL’ORO MARTINA, nata a Lecco, il 12/03/1992;

Precisa che l’incarico del Componente esterno avrà durata di tre anni a decorrere dalla data del presente atto e non cesserà alla scadenza del mandato elettorale, salvo motivata revoca anticipata;

Stabilisce che il compenso spettante al componente esterno del nucleo di valutazione a sarà pari ad € 2.000,00 + IVA di legge all’anno per il triennio 2021/2024 per un importo complessivo di € 6.000,00 + IVA di legge;

#### **DISPONE**

di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” nonché all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;

ARITZO, li 07/04/2022

IL SINDACO  
Paolo Fontana

Per accettazione,  
Dott.ssa Dell’Oro Martina